

Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-343/10)

(2010/C 234/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: S. Pardo Quintillán, agente)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo assicurato:

— la raccolta delle acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 di Valle de Güümar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre y Cariño, in conformità dell'art. 3 della direttiva 91/271/CEE ⁽¹⁾;

— il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 di Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepota (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güümar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irán (Hondarribia), in conformità rispettivamente dell'art. 4, rispettivamente nn. 1, 3 e 4, della direttiva,

è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle summenzionate disposizioni della direttiva 91/271/CEE;

— condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

In conformità dell'art. 3, n. 1 e dell'art. 4, n. 1, della direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 dovevano disporre di reti fognarie e sottoporre le acque reflue urbane ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente al più tardi entro il 31 dicembre 2000.

In conformità dell'art. 3, n. 2, della direttiva, le reti fognarie per le acque reflue urbane devono rispondere ai requisiti elencati nell'allegato I, sezione A.

Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento delle acque reflue urbane, l'art. 4 n. 1, della direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

Ai sensi dell'art. 4, n. 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti, previsti dall'allegato I, sezione B. L'allegato I, sezione B, rinvia a sua volta ai requisiti figuranti nella tabella 1 del medesimo allegato. Infine, i metodi per i controlli stabiliti nell'allegato I, sezione D, consentono di garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento di acque reflue urbane soddisfino i requisiti di cui all'allegato I, sezione B.

Per quanto riguarda i 38 agglomerati interessati del Regno di Spagna, non è stato garantito il rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 135, pag. 40).

Impugnazione proposta il 9 luglio 2010 dalla Claro. S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010, causa T-225/09, Claro, S.A./UAMI e Telefónica, S.A.

(Causa C-349/10 P)

(2010/C 234/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Claro. S.A. (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, abogados)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Telefónica, S.A.

Conclusioni della ricorrente

Accogliere il ricorso unitamente agli allegati, constatare la proposizione nei termini e nelle forme di legge del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010, causa T-225/09 e, previ gli adempimenti processuali del caso, pronunciare una sentenza di cassazione della sentenza impugnata, accogliendo le domande della Claro. S.A.

Motivi e principali argomenti

Errata interpretazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. 59 del regolamento sul marchio comunitario. Nel ricorso, quale premessa, si sostiene, in contrasto con l'argomentazione del Tribunale (e, a suo tempo, della commissione di ricorso), che la presentazione dell'atto di motivazione del ricorso non costituirebbe una condizione per la ricevibilità del ricorso stesso, quanto piuttosto un mero requisito a livello di adempimenti formali. Viene altresì asserito che il precedente errore di interpretazione commesso dal Tribunale (e, a suo tempo, della commissione di ricorso) avrebbe comportato una violazione del principio di continuità funzionale fra le varie istanze dell'UAMI sancito dall'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio, del 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Corte 25 febbraio 2010 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-566/08) ⁽¹⁾

(2010/C 234/49)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 44 del 21.2.2009.

Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-572/08) ⁽¹⁾

(2010/C 234/50)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.

Ordinanza del presidente della Corte 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien — Austria) — Ronald Seunig/Maria Hölzel

(Causa C-147/09) ⁽¹⁾

(2010/C 234/51)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 153 del 4.7.2009.